



COMUNE DI SAN DONACI
Provincia di BRINDISI
Ufficio Statistica

DISCIPLINARE D'INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE
Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2019

L'anno 2019 il giorno..... del mese di in San Donaci, presso la sede Municipale in piazza Pompilio Faggiano .

TRA LE PARTI

Dott.ssa Lupo Roberta che agisce in questo atto per conto e nell'interesse del Comune di San Donaci (BR) avente codice fiscale 8001990748, in qualità di Istruttore direttivo ,incaricato di P.O.,del settore Servizi Sociali -_____, in base a decreto sindacale del 7.9.2019,n.1

E

Sig/ra, nato/a a(.....) il e residente a in via/piazzaC.F.

PREMESSO

- che il Comune di San Donaci a seguito di avviso pubblico prot.n. _____, ha predisposto la graduatoria "di soggetti disponibili ad svolgere attività di rilevazione per il Censimento permanente della Popolazione ed indagini statistiche campionarie presso il Comune di San Donaci, giusta Determinazione Dirigenziale n. ____del _____;
- che il Comune di San Donaci per l'espletamento del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2019, a seguito di scorrimento della suddetta graduatoria, ha ricevuto disponibilità dal/dalla Sig./Sig.ra
- che l'incarico in parola costituisce prestazione d'opera occasionale di cui all'art. 2222 del Codice Civile;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Oggetto e modalità

Il Comune di San Donaci affida al/alla Sig./Sig.ra, che accetta, l'incarico di prestazione d'opera occasionale per l'espletamento delle funzioni di Rilevatore in occasione delle rilevazioni ISTAT "Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2019" per l'espletamento delle seguenti attività:

- Partecipare obbligatoriamente agli incontri formativi e acquisire le necessarie conoscenze e abilità, attraverso i diversi strumenti formativi predisposti e messi a disposizione dall'ISTAT;
- Garantire la propria disponibilità ad effettuare il lavoro per tutto il periodo di rilevazione;
- Gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per la rilevazione da Lista assegnati;
- Collaborare alle attività del Centro Comunale di Rilevazione (CCR) istituito presso il Comune, assicurando assistenza alla compilazione del questionario ove richiesta;
- Effettuare le operazioni di rilevazione dell'indagine areale relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi assegnati conformemente alle istruzioni e scadenze impartite, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento;
- Effettuare le interviste alle unità di rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale assegnate, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell'alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria

della rilevazione conformemente alle istruzioni e scadenze impartite, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento;

- Fornire la massima collaborazione alle persone ed alle famiglie soggetti della rilevazione censuaria;
- Raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzi propri in qualsiasi zona assegnata del territorio del Comune di San Donaci;
- Provvedere ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza e la coerenza delle informazioni raccolte;
- Concludere la rilevazione entro i tempi prestabiliti;
- Segnalare al responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all' art. 11 del D.Lgs 06 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;
- Riferire su eventuali problematiche al proprio referente dell'Ufficio Comunale di Censimento;
- Svolgere comunque ogni altro compito inerente le rilevazioni affidato dal Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento.

2. Durata

L'incarico di Rilevatore ha natura temporanea, con carattere di lavoro autonomo occasionale, senza che si instauri nessun rapporto di impiego di lavoro dipendente e avrà durata dalla data di sottoscrizione del presente contratto al 31 dicembre 2019, fatte salve eventuali proroghe disposte dall'ISTAT.

L'articolazione del lavoro sarà stabilita in accordo con il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento in base alla tipologia della rilevazione in oggetto tenendo conto delle tempistiche definite dall'Istat per garantire la rilevazione di tipo Areale e quella da Lista.

3. Verifica prestazioni – risoluzione anticipata

Fermo restando l'inesistenza del vincolo di subordinazione, spetta al Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento, la verifica delle prestazioni e del rispetto dei tempi concordati e la segnalazione verbale al Rilevatore di eventuali inadempienze. Il Responsabile comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere anticipatamente il rapporto di cui al presente contratto convenzione qualora ritenga che non risponda alle aspettative di natura tecnico professionale quantificando, in tal caso, il corrispettivo spettante all'incaricato proporzionalmente al tempo di effettiva prestazione lavorativa svolta.

4. Compenso

Al Rilevatore per lo svolgimento dell' incarico sarà corrisposto un compenso lordo:

- determinato, a consuntivo, in misura proporzionale al numero ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei riscontri quantitativi e qualitativi predisposti da Istat;
- onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dal rilevatore per lo svolgimento della sua attività sul territorio e non potranno essere previste richieste di rimborso di qualsiasi natura;
- liquidato in un'unica soluzione una volta che l'Istat avrà trasferito le relative risorse al Comune.

Gli importi del contributo forfettario variabile, legati alle attività di rilevazione saranno suddivisi..... sulla base delle direttive Istat .

5. Inquadramento giuridico-fiscale dell'incarico.

Il rapporto di cui al presente contratto è qualificato come un rapporto di prestazione occasionale a carattere individuale, inquadrabile, ai fini giuridici nelle prestazioni meramente occasionali di cui all' art. 2222 c.c. e rientra tra quelli relativi alle prestazioni di cui all'art. 67, c. 1, lett. l) DPR. 917/86 (Redditi diversi) ed esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 5 DPR. 633/72 per carenza del presupposto soggettivo. A tal fine l'incaricato dichiara di non essere iscritto ad alcun Albo professionale e di non esercitare abitualmente alcuna attività di tipo professionale o esercizio d'impresa e non possedere, pertanto, partita IVA e si impegna a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi modificazione che comporti variazioni al regime previdenziale e fiscale su indicato.

Di conseguenza, il committente opererà la ritenuta fiscale nella misura prevista dalla normativa vigente per le prestazioni occasionali.

Ai fini previdenziali, il collaboratore rilascia al committente apposita autocertificazione al fine di consentire l'eventuale applicazione della ritenuta di cui all'art. 44, c. 2, L. 326/03 e s.m.i.

6. Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato è tenuto al segreto d'ufficio di cui all'art. 326 del codice penale (Rilevazione ed utilizzazione i segreti di ufficio), in quanto incaricato di pubblico servizio, ed al segreto statistico di cui agli artt. 8 e 19 del D.Lgs. 6 Settembre 1989, n. 322, circa le notizie ed i dati di cui verrà a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico oggetto del presente accordo; in particolare il rilevatore, in quanto incaricato del trattamento dei dati personali (raccolta, revisione, registrazione, elaborazione dei dati), è tenuto al rispetto delle seguenti istruzioni:

- in attuazione del principio di «liceità, correttezza e trasparenza», raccolta, registrazione, elaborazione di dati, agli esclusivi fini dell'inserimento o arricchimento degli archivi/banche dati presenti nell'Ufficio di appartenenza, nell'osservanza delle tecniche e metodologie in atto;

- in attuazione del principio di «minimizzazione dei dati», obbligo di trattamento dei soli ed esclusivi dati personali che si rivelino necessari rispetto alle finalità per le quali sono trattati nell'attività a cui la persona fisica designata e delegata al trattamento è preposta;
- in attuazione del principio di «limitazione della finalità» trattamento conforme alle finalità istituzionali del titolare e limitato esclusivamente a dette finalità;
- in attuazione del principio di «esattezza», obbligo di assicurare l'esattezza, la disponibilità, l'integrità, nonché il tempestivo aggiornamento dei dati personali, e obbligo di verificare la pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e successivamente trattati;
- in attuazione del principio di «limitazione della conservazione», obbligo di conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati e obbligo di esercitare la dovuta diligenza affinché non vengano conservati, nell'Ufficio di competenza, dati personali non necessari o divenuti ormai superflui. Alla conclusione del trattamento, obbligo di assicurarsi che i documenti contenenti dati sensibili vengano conservati in contenitori/armadi muniti di serratura o in ambienti ad accesso selezionato e vigilato, fino alla restituzione;
- in attuazione del principio di «integrità e riservatezza» obbligo di garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, dando diligente e integrale attuazione alle misure logistiche, tecniche informatiche, organizzative, procedurali definite dal titolare, trattando i dati stessi con la massima riservatezza ai fini di impedire trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
- in attuazione del principio di «liceità, correttezza e trasparenza», autorizzazione a comunicare o eventualmente diffondere o trasferire all'esterno i dati personali esclusivamente ai soggetti autorizzati a riceverli legittimamente per le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e comunque nel rispetto delle istruzioni ricevute dal titolare del trattamento.

7. Revoca e Recesso

E' facoltà delle parti recedere motivatamente dal contratto con un periodo di preavviso di almeno 10 giorni (secondo valutazione dell'ente). In caso di recesso, il Comune corrisponderà quanto dovuto proporzionalmente all'attività svolta.

Qualora tale recesso avvenga senza rispetto del termine di preavviso stabilito, senza giustificato motivo, al compenso come sopra determinato, a titolo di risarcimento, si applicherà una detrazione del 50% di quanto spettante.

La violazione degli obblighi di segretezza o l'accertata violazione degli obblighi previsti dal DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) comporteranno la revoca immediata dell'incarico senza diritto ad alcun compenso.

In ogni caso di cessazione del presente rapporto di collaborazione, l'incaricato è tenuto a restituire senza indugi la documentazione ed il materiale affidatogli o di cui sia comunque venuto in possesso nel corso dello svolgimento dell'incarico.

8. Responsabilità

Il collaboratore svolgerà l'incarico assegnato sotto la propria completa responsabilità e per questo si impegna a risarcire ogni danno, a persone o cose, che dovesse verificarsi per fatto allo stesso imputabile.

9. Articolo 7 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Con riferimento all'art. 3 L. 136/2010 l'incaricato s'impegna ad utilizzare, per l'introito dei compensi, esclusivamente conti correnti, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, al flusso finanziario derivante da contratti pubblici. L'incaricato si impegna a comunicare al Comune gli estremi del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

Articolo 10 – Spese contrattuali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 parte seconda della tariffa di cui al D.P.R. 131/1986.

Sono a carico dell'incaricata/o le spese e le imposte per l'eventuale registrazione del presente disciplinare, oltre alle spese derivanti dalle modalità di pagamento, come accrediti in conto corrente bancari o postali.

Articolo 11 - Copertura assicurativa

L'ISTAT ha stipulato una specifica polizza antinfortunistica integrativa a favore degli addetti alla rilevazione, che copre gli eventi di morte o di invalidità permanente verificatisi nell'esercizio delle proprie funzioni, svolte secondo le modalità previste dall'ISTAT e nei periodi di effettiva attività.

Articolo 12 – Strumentazioni informatiche

Al rilevatore verranno fornite strumentazioni informatiche (tablet) da parte dall'Amministrazione all'inizio della prestazione; tali strumentazioni dovranno essere utilizzate e conservate con cura dal rilevatore per preservarle da eventuali danni e dovranno essere riconsegnate in perfetta efficienza al termine della rilevazione.

Articolo. 14- Disposizioni anticorruzione

14.1. Il Rilevatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di San Donaci che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo Rilevatore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

14.2. Il Rilevatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Donaci, ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

14.3. A tal fine il Rilevatore dà atto che il Comune di San Donaci gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza.

14.4. Il Comune di San Donaci, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

14.5. Il Comune di San Donaci, in forza di quanto disposto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

15. Foro competente

Per l'eventuale contenzioso che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto e che non sia risolvibile in via amichevole è competente il foro di Brindisi.

16. Rinvio e disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia attività autonoma d'opera intellettuale occasionale come regolata dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di Procedura Civile (ove applicabile).

Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili e l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

Con la presente l'incaricato autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della vigente normativa.

Il presente contratto, redatto in due originali, viene letto e sottoscritto dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Donaci, li

L'incaricato

.....

Il Dirigente del VI settore

Dott.ssa Lupo Roberta

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'incaricato dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni all'art. n. 7 "Revoca e Recesso".

L'incaricato

.....